



COMUNE DI PIETRARUBBIA

Provincia di Pesaro e Urbino

Montefeltro

e-mail: comune.pietrarubbia@provincia.ps.it

tel.0722.751110- 0722.751177 fax 0722.75240

- UFFICIO TRIBUTI -

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2013

L'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ha disposto l'anticipazione, in via sperimentale, dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012.

L'applicazione a regime dell'IMU è fissata dal 2015.

ACCONTO IMU 2013

SCADENZA 17 GIUGNO 2013

NOVITA' 2013

Il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospeso per le seguenti categorie di immobili (D.L. 54 del 21/05/2013):

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Nuovo coefficiente di capitalizzazione (moltiplicatore) da applicare alle rendite catastali, rivalutate del 5%, per i fabbricati di categoria D - con esclusione della categoria D5 - elevato a 65 (nel 2012 era 60) (D.L. n.201/2011 art.13 c.4).

- categoria A, C/2, C/6, C/7 moltiplicatore 160
- categoria. B, C/3, C/4, C/5 moltiplicatore 140
- categoria A/10, D/5 moltiplicatore 80
- categoria D moltiplicatore 65 (dal 1.1.2013)
- categoria C/1 moltiplicatore 55

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha subito variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello Ministeriale (D.L. n.35 del 08/04/2013).
Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), per quanto compatibili.

Per quanto riguarda gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (codice tributo 3925), mentre è riservata al Comune la quota derivante dall'incremento di aliquota stabilito dal Comune pari allo 0,10% (codice tributo 3930) per un'aliquota totale dello 0,86%.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013

Sono confermate, per l'anno 2013, le aliquote e le detrazioni stabilite per l'anno 2012 con delibera di C.C. n.22 del 28/09/2012 e precisamente:

Fattispecie imponibili	Aliquota
Tutti gli altri immobili Aliquota ordinaria	0,86%
Abitazione principale e pertinenze	0,40%

Detrazione: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta **nella misura di € 200,00**, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una maggiorazione della detrazione di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

L'importo della rata in acconto scade il **17/06/2013**, dovrà essere calcolato applicando le aliquote e le detrazioni approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28 settembre 2012, valide anche per il 2013, salvo ulteriori modifiche.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 5,00.

CODICI TRIBUTO 2013

Il codice comune da indicare è G 627.

Per tutte le fattispecie ad esclusione degli immobili di categoria D (vedi Risoluzione n.33/E del 21.05.2013), il versamento deve essere fatto unicamente a favore del Comune utilizzando i codici già in essere:

DESCRIZIONE	COMUNE	STATO
Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, comma 7, Decreto Legge n. 201/2011	3912	-
Imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	-
Imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	-
Imposta municipale propria per immobili produttivi di categoria D (risol.33/E/2013 Ag.Entrate)	3930	3925

PARTICOLARI MODALITA' DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO

Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Grandicelli Stefania)